

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 37 DEL 11/01/2011

**OGGETTO:** PROSECUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON 2  
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI TECNICI DI LABORATORIO (SODINI -  
PALA)

L'anno duemila uno addì uno del mese di gennaio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL COMMISSARIO**

*Dott. Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- VISTA** la convenzione stipulata da questa Azienda Sanitaria con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari volta alla collaborazione in materia di diagnostica istocitopatologica a favore dei pazienti assistiti dalla ASL 2 per una durata di tre anni;
- DATO ATTO** che è intendimento di questa Azienda assicurare l'esecuzione di esami di diagnostica istocitopatologica;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario n.268 del 15.02.2010 di prosecuzione del contratto di collaborazione alla Sig.ra Sodini Elisabeth, Pala Barbara Gavina, in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesti nell'ambito del progetto sopraccitato;
- RILEVATO** che i suddetti incarichi scadono il 25.01.2011;
- RILEVATO** come si renda necessario prorogare il rapporto di collaborazione con le suddette figure professionali al fine del completamento del suddetto progetto;
- PRESO ATTO** della disponibilità della Sig.ra Elisabeth Sodini, la sig.ra Barbara Gavina Pala, collaboratori professionali sanitari tecnici di laboratorio biomedico, a sottoscrivere un contratto di collaborazione per lo svolgimento delle attività che riguardino la processazione e inclusione di campioni biologici nonché l'allestimento delle sezioni istologiche per la loro analisi al microscopio fotonico;
- VISTI** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006;
- VISTO** l'Atto Aziendale;


Per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di proseguire il rapporto di collaborazione per durata massima di mesi dodici, per lo svolgimento dell'attività che riguardino la processazione e inclusione di campioni biologici nonché l'allestimento delle sezioni istologiche per la loro analisi al microscopio fotonico, con:
  - la sig.ra Elisabeth Sodini nata a Sassari il 09.01.1980;
  - la sig.ra Barbara Gavina Pala nata a Ozieri il 15.05.1981;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO  
Dott. Giovanni Antonio Fadda



n. 12

Il Direttore del Servizio Personale  
Dott.ssa Giovanna Puzi



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 13/12/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/12/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**  
\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

\*\*\*\*\*

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell' anno duemila \_\_\_\_\_ nella sede legale dell' Azienda Sanitaria Locale n. 2, - Partita Iva n. 01687160901- sita in Olbia via Bazzoni Sircana 2-2a

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2, d'ora in avanti indicata semplicemente come "A.S.L.",Partita Iva n. 01687160901 nella persona del suo Legale rappresentante, **il Commissario Dott. Giovanni Antonio Fadda** nato a Ittiri il 01.09.1937 domiciliato per la sua carica presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, Via Bazzoni Sircana 2-2a, che agisce in nome e per conto dell' Azienda sanitaria che rappresenta;

E

la Sig.ra Elisabeth Sodini nata a Sassari il 09.01.1980 e ivi residente in via Sulcis 3 Codice Fiscale: SDNLBT80A49I452H, che agisce in nome e per conto proprio.

PREMESSO

- che è intendimento di questa Azienda Sanitaria dar seguito al progetto finalizzato all'analisi di campioni biologici al microscopio fotonico;



- che si è ravvisata la necessità di prosecuzione del rapporto con il professionista sopra generalizzato per il completamento del suddetto obiettivo parzialmente raggiunto;
- che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler proseguire l'incarico con questa Azienda Sanitaria Locale n. 2, alle condizioni sottoscritte nel contratto precedente.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna, col presente contratto, a prestare la propria attività di assistenza presso il Presidio Ospedaliero di Olbia, secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione sarà finalizzata alla processazione e inclusione di campioni biologici, nonché l'allestimento delle sezioni istologiche per la loro analisi al microscopio fotonico.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire la sua attività nell'arco della settimana secondo un calendario da concordare con il Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del progetto, gli accessi potranno essere cumulato in ragione di mese.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria viene individuato il Presidio Ospedaliero di Olbia.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 9.000,00 (diconsi euro novemila,00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7



Il compenso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

La documentazione della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del Progetto..

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;

- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

#### ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge

n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi dodici a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

#### ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda \_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA

Sodini Elisabeth \_\_\_\_\_

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**  
\*\*\*\*\*

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE N. 2 DI OLBIA .

\*\*\*\*\*  
Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell' anno duemila \_\_\_\_\_ nella  
sede legale dell' Azienda Sanitaria Locale n. 2, - Partita Iva n.  
01687160901- sita in Olbia via Bazzoni Sircana 2-2a

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2, d'ora in avanti indicata semplicemente  
come "A.S.L.", Partita Iva n. 01687160901 nella persona del suo Legale  
rappresentante, **il Commissario Dott. Giovanni Antonio Fadda** nato a  
Ittiri il 01.09.1937 domiciliato per la sua carica presso l' Azienda Sanitaria  
Locale n. 2 di Olbia, Via Bazzoni Sircana 2-2a, che agisce in nome e per  
conto dell' Azienda sanitaria che rappresenta;

E

la Sig.ra Barbara Gavina Pala nata a Ozieri il 15.05.1981 e residente a  
Sassari in via Diaz, 15/D ;

C.F.: PLABBR81E55G203U

PREMESSO

- che è intendimento di questa Azienda Sanitaria dar seguito al progetto  
finalizzato all'analisi di campioni biologici al microscopio fotonico;



- che si è ravvisata la necessità di prosecuzione del rapporto con il professionista sopra generalizzato per il completamento del suddetto obiettivo parzialmente raggiunto;
- che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler proseguire l'incarico con questa Azienda Sanitaria Locale n. 2, alle condizioni sottoscritte nel contratto precedente.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna, col presente contratto, a prestare la propria attività di assistenza presso il Presidio Ospedaliero di Olbia, secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione sarà finalizzata alla processazione e inclusione di campioni biologici, nonché l'allestimento delle sezioni istologiche per la loro analisi al microscopio fotonico.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il sanitario dovrà garantire la sua attività nell'arco della settimana secondo un calendario da concordare con il Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati, con il Responsabile del progetto, gli accessi potranno essere cumulato in ragione di mese.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria viene individuato il Presidio Ospedaliero di Olbia.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 9.000,00 (diconsi euro novemila,00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7

Il compenso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

La documentazione della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del Progetto..

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;



- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

#### ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge

n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi dodici a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda \_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA

Sig.ra Barbara Gavina Pala \_\_\_\_\_